

STATUTO della
"Fondazione Maria Consolatrice di Padre Arsenio - ETS"
Sostegno delle Opere Umanitarie e di Misericordia

1. Denominazione

Su iniziativa dell'"Istituto delle Suore di Maria Consolatrice", è costituita una Fondazione denominata: "Fondazione Maria Consolatrice di Padre Arsenio - ETS", per brevità anche "Fondazione Padre Arsenio - ETS". Di tale denominazione farà uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

2. Sede e Durata

La Fondazione ha sede in Milano e durata illimitata.

La variazione di indirizzo all'interno del medesimo Comune è deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

La Fondazione potrà istituire sedi secondarie in altre località, sia in Italia che all'estero, con semplice delibera del Consiglio.

3. Finalità e Scopi

La Fondazione persegue, senza scopo di lucro, esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento, in via principale, di attività di interesse generale, in conformità alle disposizioni contenute nel presente Statuto e nel Codice del Terzo settore.

In particolare, la Fondazione ha come scopo il sostegno delle Opere Umanitarie e di Misericordia attraverso la beneficenza a favore di persone o collettività in grave disagio sociale, economico o sanitario, sia in Italia che all'estero.

La Fondazione persegue le finalità di cui sopra attraverso lo svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1 del D. Lgs. 117/17 e ss.mm.ii e precisamente:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, ed interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, e di cui alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni (lettera a);
- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni (lettera c);
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lettera d);
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla

Fondazione Padre Arsenio



- prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà educativa (lettera l);
- servizi strumentali ad altri enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da altri enti del Terzo settore (lettera m);
 - cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni (lettera n);
 - attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato, e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile (lettera o);
 - beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale (lettera u);
 - promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata (lettera v);
 - promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (lettera w).

In particolare, nel perseguire le predette finalità, la Fondazione svolge (a titolo esemplificativo e non esaustivo) le seguenti attività:

- promuove e sostiene iniziative a favore delle persone e delle comunità bisognose di aiuti in Italia e all'estero;
- attraverso la gestione di progetti, promuove interventi di sostegno tramite l'erogazione di sovvenzioni e aiuti umanitari;

- eroga sussidi economici a favore degli alunni/alunne impegnati in attività educative dall'età prescolare sino alla scuola secondaria di secondo grado che versano in condizioni di grave disagio sociale, economico e sanitario;
- eroga sussidi economici a favore di collettività colpite da calamità o crisi economiche e/o finanziarie;
- finanzia la realizzazione di programmi a breve e a medio periodo, in particolare nei settori dell'educazione, dell'assistenza sociale e socio-sanitario;
- promuove iniziative finalizzate a favorire la formazione di persone da orientare verso il campo educativo, assistenziale e sanitario;
- sottoscrive convenzioni con enti e società pubbliche o private per l'erogazione a favore di persone in disagio economico di prestazioni in campo educativo, sanitario e socio-sanitario, ivi compresi ricoveri, interventi, cure, presidi ed assistenze;
- provvede alla selezione, alla formazione e all'impiego dei volontari, anche in servizio civile, da destinare alle attività previste.

La Fondazione può svolgere attività diverse rispetto a quelle sopra indicate a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale di cui sopra, secondo i criteri e i limiti definiti con decreto ministeriale ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e meglio individuate con apposito atto deliberativo del Consiglio di Amministrazione.

La Fondazione, nell'adempimento dei propri scopi istituzionali, può cooperare con Enti pubblici e soggetti privati e sottoscrivere accordi e convenzioni che ne regolamentino i rapporti, partecipare alla costituzione di soggetti, sia pubblici che privati, avendo analoghi scopi e alla gestione delle conseguenti attività, partecipare a consorzi, reti, raggruppamenti o forme aggregate altrimenti denominate per l'attuazione di progetti specifici.

La Fondazione può promuovere e/o organizzare eventi e manifestazioni, svolte in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, allo scopo di raccogliere fondi da destinare alle finalità istituzionali.

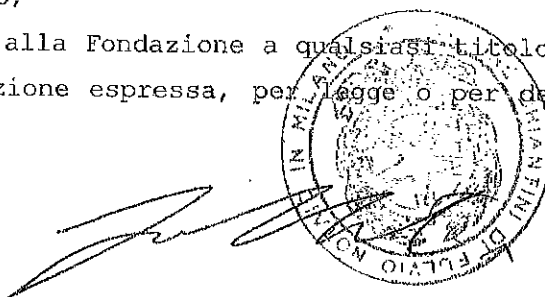
4. Patrimonio e Mezzi Economici

Il Patrimonio della Fondazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- a) dal Fondo di dotazione iniziale versato dall'Istituto delle Suore di Maria Consolatrice quale meglio risulta nell'atto costitutivo della Fondazione;
- b) da eredità e lasciti, dalle contribuzioni pubbliche e private erogate con esplicita destinazione al Patrimonio;
- c) da ogni altro bene che pervenga alla Fondazione a qualsiasi titolo e che sia destinato a patrimonio per disposizione espressa, per legge o per delibera del Consiglio di Amministrazione;

Permane Reppe



d) dagli avanzi della propria attività che il Consiglio di Amministrazione abbia deliberato di destinare ad incremento del proprio patrimonio.

Per l'adempimento dei suoi compiti, la Fondazione dispone:

- a) dei redditi del patrimonio di cui sopra e dei proventi della propria attività;
- b) delle erogazioni liberali e dei contributi pubblici e privati versati alla Fondazione, per il raggiungimento del suo scopo;
- c) delle somme derivanti da alienazioni di beni facenti parte del patrimonio, destinate a finalità diverse dall'incremento del patrimonio stesso per delibera del Consiglio di Amministrazione;
- d) degli avanzi di gestione dei precedenti esercizi non destinati a Patrimonio;
- e) dei proventi derivanti dalle raccolte di fondi, ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs 117/2017, tra cui le raccolte pubbliche di fondi effettuate anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, con continuità, ovvero occasionalmente, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.

5. Organi

Sono organi della Fondazione:

- a) il Consiglio di Amministrazione;
- b) il Presidente, il Vice Presidente ove nominato;
- c) l'Organo di Controllo e il soggetto incaricato della revisione legale.

6. Consiglio di Amministrazione

La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 3 ad un massimo di 5 membri nominati dalla Madre Generale dell'Istituto delle Suore di Maria Consolatrice, sentito il Suo consiglio.

Il Consiglio dura in carica tre anni ed i Consiglieri sono rieleggibili.

In caso di cessazione dalla carica di un Consigliere nel corso del triennio per qualsiasi motivo (dimissioni, decesso, revoca o impedimento permanente), lo stesso verrà sostituito dal Consiglio stesso all'unanimità.

Il nuovo Consigliere rimane in carica fino alla scadenza dell'intero Consiglio.

Nel caso di cessazione della maggioranza dei Consiglieri originariamente nominati l'intero Consiglio sarà automaticamente decaduto e occorrerà procedere al rinnovo dell'intero Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Non può essere nominato consigliere e, se nominato, decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

7. Competenze del Consiglio di Amministrazione

Al Consiglio di Amministrazione è attribuita l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

In particolare, il Consiglio:

- a) nomina il Presidente ed eventualmente il Vice-Presidente della Fondazione, con facoltà di delegare i poteri delegabili per legge al Presidente e al Vice-Presidente, se nominato;
- b) delibera i poteri ed i compiti che ritiene di conferire al Presidente ed al Direttore in aggiunta a quelli già loro spettanti per statuto;
- c) stabilisce gli indirizzi dell'attività della Fondazione, ne predispone e ne esegue i programmi;
- d) delibera l'adozione di regolamenti interni;
- e) delibera lo svolgimento di attività diverse da quelle di interesse generale di cui all'art. 6 del D.Lgs. 117/2017;
- f) predispone il bilancio consuntivo annuale, qualora non sia stato nominato il Direttore;
- g) approva entro sei mesi dalla data di chiusura dell'esercizio il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente ed eventualmente il bilancio sociale;
- h) delibera sull'accettazione delle donazioni e dei lasciti testamentari, nonché gli acquisti e le alienazioni dei beni mobili e immobili;
- i) amministra il patrimonio della Fondazione;
- j) delibera il più sicuro e conveniente impiego delle disponibilità finanziarie in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, in altri valori mobiliari ovvero in beni immobili;
- k) provvede, se del caso, alla nomina del Direttore;
- l) assume e licenzia il personale dipendente e ne determina il trattamento giuridico ed economico in conformità alle norme di diritto privato;
- m) conferisce incarichi a professionisti e ad personam;
- n) sottoscrive contratti di qualsiasi natura;
- o) delibera le modifiche allo statuto e le sottopone alle autorità competenti per l'approvazione, nei modi e a sensi di legge;
- p) delibera la costituzione e la partecipazione a fondazioni, associazioni, imprese sociali, consorzi, società, e, in generale, enti privati o pubblici sia in Italia che all'estero;
- q) delibera sulle operazioni straordinarie con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica;
- r) delibera in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio, secondo maggioranze e modalità di legge;
- s) cura la tenuta del libro relativo alle proprie adunanze e deliberazioni.

Il Consiglio può inoltre, nei modi di legge, conferire la rappresentanza legale della Fondazione per singoli atti o categorie di atti ad uno o più membri del Consiglio o al Direttore, determinandone i rispettivi poteri.

Eventuali limitazioni del potere di rappresentanza saranno iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore.

8. Riunioni del Consiglio di Amministrazione

Per me Rappres.



Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono convocate presso la sede della Fondazione o in ogni altro luogo purché in Italia, dal Presidente, di sua iniziativa o quando gliene sia fatta richiesta motivata da almeno un terzo dei suoi componenti, con avviso contenente l'indicazione del luogo, l'orario dell'Adunanza e l'ordine del giorno, spedito almeno otto giorni prima della data della riunione con lettera raccomandata o messaggio di posta elettronica certificata o semplice, a condizione che venga garantita in ogni caso la prova dell'avvenuta ricezione o, in caso di urgenza, almeno due giorni prima, a mezzo e-mail, o altri strumenti di comunicazione digitale.

Il Consiglio potrà anche riunirsi online mediante apposite piattaforme, che consentano l'identificazione dei Consiglieri partecipanti alla riunione e sia loro consentito partecipare in tempo reale alla trattazione ed alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono, anche per teleconferenza, tutti i consiglieri in carica ed i membri dell'Organo di Controllo.

Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente quando siano presenti la maggioranza dei suoi componenti in carica; le delibere sono adottate a maggioranza assoluta di voti dei presenti. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente della riunione.

Delle riunioni del Consiglio è redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della riunione e trascritto nel relativo libro.

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente ovvero, in caso di sua assenza dal Vice-Presidente, se nominato.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipa, ove nominato, il Direttore, che assolve alle funzioni di segretario del Consiglio stesso.

9. Il Presidente e il Vice Presidente

Il Presidente della Fondazione è nominato per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente dal Consiglio, fra i suoi membri.

Egli mantiene tale incarico per il periodo determinato all'atto della nomina e comunque non oltre la scadenza del suo mandato consiliare ed è rieleggibile.

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio. Il Presidente convoca e presiede le riunioni del Consiglio di Amministrazione, ne esegue le deliberazioni ed esercita i poteri che il Consiglio gli delega in via generale o di volta in volta.

In caso di urgenza può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, salva la ratifica da parte di questo nella sua prima riunione.

Il Presidente ha la facoltà di rilasciare procure speciali per singoli atti e di nominare avvocati e procuratori alle liti.

Il Vice-Presidente, se nominato, sostituisce e fa le veci del Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

10. Il Direttore

Il Consiglio di Amministrazione, con il voto favorevole dei due terzi dei presenti, può nominare un Direttore, esterno al Consiglio, scelto di preferenza tra le religiose delle Suore di Maria Consolatrice o in alternativa fra persone di comprovate capacità gestionali ed esperienza in materia. Al Direttore, che dura in carica per un triennio ed è nuovamente nominabile a tale incarico, spettano i seguenti compiti:

- curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- redigere e presentare il progetto di bilancio consuntivo annuale;
- sovrintendere all'organizzazione ed alla gestione del personale dipendente dalla Fondazione;
- gestire l'attività ordinaria della Fondazione secondo le direttive generali del Consiglio di Amministrazione;
- concordare e sottoscrivere convenzioni, contratti ed accordi con soggetti terzi, in Italia e all'estero, previa delega (generale o speciale) del Consiglio;
- sovrintendere alla tenuta dei libri sociali.

Il Consiglio di Amministrazione provvederà a determinare eventuali altri compiti e funzioni del Direttore. In caso di assenza o impedimento del Direttore le sue funzioni sono temporaneamente assunte da un Consigliere all'uopo delegato.

11. Organo di Controllo

L'Organo di controllo, nominato ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. n. 117/2017, può essere monocratico o collegiale e dura in carica per tre anni, con possibilità di riconferma.

È designato dalla Madre Generale dell'Istituto delle Suore di Maria Consolatrice, sentito il Suo consiglio, e possiede i requisiti previsti di cui agli artt. 2397, comma 2, e 2399 Codice civile.

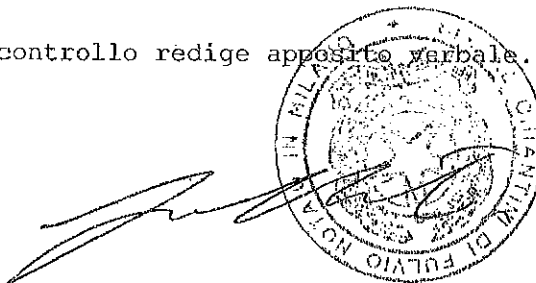
L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D.lgs. n. 117/2017 ed attesta, laddove presente, che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.lgs. n. 117/2017.

Il bilancio sociale, ove predisposto, dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

Delle proprie ispezioni l'Organo di controllo redige apposito verbale.

Francesca Appari



L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere ai consiglieri ed al Presidente notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

All'Organo di controllo deve essere attribuito un compenso per la carica, determinato dal Consiglio, nonché il rimborso delle spese eventualmente sostenute per l'incarico.

L'Organo di Controllo assiste alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, a cui deve essere sempre invitato.

L'Organo di Controllo cura la tenuta del libro relativo alle proprie adunanze e delle deliberazioni.

12. Revisione legale dei conti

Al verificarsi del superamento delle soglie previste dall'articolo 31, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, la Madre Generale dell'Istituto delle Suore di Maria Consolatrice, sentito il Suo consiglio, nomina il soggetto incaricato della revisione legale, che può coincidere con l'Organo di controllo laddove tutti i componenti dello stesso siano iscritti all'albo dei revisori legali dei conti, ovvero con un revisore legale o una società di revisione iscritti all'apposito registro.

13. Gratuità delle Cariche

La Fondazione, nei casi previsti dall'art. 14, comma 2, del D.lgs. n. 117/2017, provvede a pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo nonché ai dirigenti. La carica di Amministratore è gratuita, salvo il rimborso delle spese per lo svolgimento dell'ufficio.

14. Esercizio Finanziario - Bilancio - Utili e Avanzi di Gestione

L'esercizio va dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.

La Fondazione redige il bilancio di esercizio nelle forme previste dalla legge. Entro il 30 giugno di ogni anno il Consiglio di Amministrazione approva, previo parere favorevole dell'Organo di controllo, il Bilancio dell'esercizio precedente, corredato dalla relazione di missione redatta a norma di legge e lo deposita presso il RUNTS secondo termini e modalità di legge.

Il Consiglio di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse nella relazione di missione.

Nei casi previsti dall'art. 14 del D.lgs. n. 117/2017, la Fondazione ha l'obbligo di redigere e adottare il Bilancio sociale che andrà approvato ogni anno entro il medesimo termine disposto per il bilancio consuntivo. Il bilancio sociale sarà redatto e pubblicato ai sensi dell'art. 14, comma 1 del D.Lgs. 117/2017.

È in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e

collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali e nei casi espressamente previsti dall'art. 8, comma 3 del D.lgs. n. 117/2017.

15. Libri Sociali

La Fondazione ha obbligo della tenuta dei seguenti libri sociali:

- a) il libro dei volontari che svolgono le attività in modo non occasionale;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali.

16. Volontari

La Fondazione può avvalersi di volontari, che esprimono la volontà di contribuire alle attività di interesse generale in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. 117/2017.

La Fondazione iscrive in un apposito registro vidimato, tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione, i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

La Fondazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/17.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario.

Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dalla Fondazione stessa, che in ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dal D. Lgs. 117/2017.

La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Fondazione.

17. Scioglimento

Nel caso lo scopo della Fondazione sia stato raggiunto, si sia esaurito o sia divenuto impossibile o di scarsa utilità, ovvero se il patrimonio divenga insufficiente ed in generale quando ricorrano le cause di estinzione previste dagli articoli 27 e 28 c.c. la Fondazione si estingue.

In ogni caso di estinzione della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione nomina uno o più liquidatori.

In caso di estinzione o scioglimento della Fondazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo positivo e preventivo parere dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro ente del Terzo settore.

18. Norme Applicabili

Alla Fondazione per tutto quanto qui non previsto e disciplinato si applicano le disposizioni del Codice Civile in tema di Fondazioni, il D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e ss.mm.ii e le vigenti disposizioni di legge e di regolamento nella materia degli enti del terzo settore.

Patrizia Rappucci

